



COMUNE DI MAGLIONE

piazza XX Settembre, 4 - telefono 0161 400123
posta elettronica info@comune.maglione.to.it

ORDINANZA N. 10/2024 protocollo generale nr. 2973/2024

Oggetto: **manutenzione e taglio di vegetazione, di siepi e di rami sporgenti su tutte le strade comunali -
- incolumità, sicurezza, igiene e decoro pubblico**

IL SINDACO

PREMESSO che

- A. a causa dell'incuria dei proprietari dei terreni confinanti e dell'abbandono di alcune attività colturali è crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde che invadono la sede stradale, la cui sporgenza costituisce ostacolo alle condizioni di transitabilità, di leggibilità della segnaletica stradale tenuto conto che l'utente della strada deve potere transitare in sicurezza e di godere di ottima visibilità;
- B. il mancato espurgo di fossi e/o canali privati da parte dei proprietari o dei gestori che non li rende sgombri dall'eccessiva vegetazione per il naturale deflusso delle acque costituisce inadempimento;
- C. il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori e degli spazi riservati alla raccolta, nonché di disagi derivanti dalle deiezioni a opera dei cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici oltre alla presenza di cani condotti senza guinzaglio, non è esente da responsabilità personali;

PRESO ATTO della situazione esistente di:

- 1. siepi che invadono la sede viaria, le pertinenze, le scarpate, i marciapiedi e i passaggi pedonali;
- 2. rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini e terreni agricoli, ovvero in aree incolte o boscate;
- 3. piante radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- 4. piante radicate in giardini, aree incolte o aree bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di trascorsi eventi meteorologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- 5. piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose che nascondono o limitano la visibilità di segnaletica stradale o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- 6. piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizione tale che il fogliame dai quali si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche ovvero che possa costituire causa di innesco di incendi;

CONSIDERATO che:

- a) i proprietari dei terreni che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare i doveri di manutenzione ordinaria e straordinaria (es. potatura, taglio, abbattimento di alberi, ovvero di piante e/o foglie che oltrepassano il confine di proprietà del terreno e che invadono la sede stradale) tali da evitare il verificarsi delle situazioni testé descritte;
- b) è dovere del proprietario di fossi e/o canali privati di provvedere al loro espurgo in modo da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e di evitare il formarsi di depositi di materiali che impediscono il naturale deflusso delle acque;
- c) il proprietario e/o il detentore del cane deve provvedere alla raccolta immediata degli escrementi dell'animale ed è sempre responsabile del controllo e della sua conduzione;

RICHIAMATE

- I. le norme del T.U.E.L. di cui al D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e in particolare gli artt. 50 e 54;
- II. le disposizioni del Codice della strada di cui al D.lgs. 30.4.1992, n. 285 e in particolare degli artt. 15, 16, 29, 30, 31, 32 e 33;
- III. le disposizioni del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e in particolare l'art. 26;
- IV. le norme in materia ambientale di cui al D.lgs. 3.4.2006, n. 152;
- V. le prescrizioni in materia di sicurezza pubblica di cui alla L. 24.7.2008, n. 125;
- VI. le disposizioni degli artt. 892 e seguenti del Codice civile;
- VII. i precetti della Legge 24.11.1981, n. 689, di modifica al sistema penale;
- VIII. le disposizioni del Regolamento comunale di Polizia urbana;

ORDINA

a tutti i proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi o comunque di proprietà private esistenti su tutto il territorio comunale, di provvedere nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza di:

1. pulire il secco di tutte le piante e foglie esistenti e di tagliare ogni alberatura che per essiccamento o per forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale e/o per l'incolumità pubblica, in modo da evitare situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni, secondo le prescrizioni di cui all'art. 892 e segg. del Codice civile e degli artt. 15 e 29 del Codice della strada.
2. potare regolarmente i rami, le siepi e le piante sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti di carreggiata, limitazioni di visibilità e di leggibilità della segnaletica stradale;
3. garantire una fascia di rispetto sul ciglio e/o alla base delle scarpate, libera da arbusti, rovi, piante e foglie infestanti, in modo da impedire il riversamento di terreno nelle cunette per non occultare la visibilità degli utenti della strada;
4. rimuovere e di smaltire dalla sede stradale e dalle aree pubbliche di alberi, ramaglie, foglie e terriccio provenienti dai propri fondi;

RAMMENTA

- i. che è vietato abbandonare rifiuti sul suolo, anche speciali, in aree e luoghi diversi da quelli autorizzati;
- ii. che è vietato lasciare cadere, deporre, spandere, gettare, anche dal finestrino, qualsiasi rifiuto sia di materia liquida, sia di materia solida, sugli spazi pubblici e su aree private di pubblico passaggio;
- iii. che i proprietari, i detentori dei cani, nonché le persone anche solo temporaneamente incaricate della custodia o detenzione, sono obbligati a provvedere alla raccolta immediata degli escrementi dell'animale, oltre all'utilizzo di un guinzaglio durante la conduzione dell'animale;

AVVERTE CHE

1. chiunque violi l'art. 7-bis, c. 1-bis, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 fino a € 500;
2. chiunque violi la condotta prevista dall'art. 3, c. 6, della L. 15.7.2009, n. 94, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 500;
3. chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 255 del D.lgs. 3.4.2006, n. 152, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 3.000, tenuto conto delle eventuali aggravanti, anche penali, statuite degli artt. 192, c. 3 e dell'art. 187, c. 3 del citato D.lgs. 152/2006;
4. chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D.lgs. 30.4.1992, n. 285 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 173 a € 694;
5. chiunque violi le disposizioni dell'art. 15, c. f-bis, del D.lgs. 30.4.1992, n. 285 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 216 a € 866;
6. in caso di inerzia il comune di Maglione dispone con provvedimento d'ingiunzione l'esecuzione d'ufficio delle prescrizioni con spese a totale carico degli inadempienti;

DISPONE CHE

- ✓ la presente ordinanza sia trasmessa alla Polizia locale e alla Stazione dei Carabinieri di Borgomasino;
- ✓ i soggetti di cui all'art. 12 del *Cds* sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;

INFORMA CHE

come definito dell'art. 3, c. 4, della Legge 7.8.1990, n. 241 per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti contro il presente atto, in applicazione del D. lgs. 2.7.2010, n.104, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199

COMUNICA CHE

la presente ordinanza è pubblicata a decorrere dalla data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Maglione, rispettivamente agli indirizzi (*link*)

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/albo-pretorio> e

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/ordinanze>, oltre ai luoghi interessati all'esecuzione del presente provvedimento.

Maglione, 7 novembre 2024



IL SINDACO

Giovanni CHIMENTI

firma autografa omessa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, 39